



Associazione di volontariato
ZampaSuZampa – une Man par Lor Ody

C.F. 94140170302

sede: via Cividina, 4 – 33035 MARTIGNACCO (UD)

tel. 340.8814496 – e.mail zampasuzampa@gmail.com – PEC zampasuzampa@pec.csvfvg.it

Facebook zampasuzampaonlus – www.zampasuzampa.it

ALLEGATO ALL'ATTO N°

REGISTRO a UDINE II

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

1463
09 APR 2021

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis

Esente da imposta di registro e di bollo
ai sensi dell'art.82 D. Lgs. 117/2017
Allegato A al verbale del 30/03/2021

STATUTO

Associazione di volontariato
“ZampaSuZampa – une Man par Lor ODV”



ZampaSuZampa
une Man par Lor - Ody
Via Cividina, 4
33035 Martignacco (Ud)
c.f. 94140170302
www.zampasuzampa.it

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di volontariato denominata “**ZampaSuZampa – une Man par Lor ODV**” (di seguito denominata “Associazione”), con sede legale a Martignacco (UD), in via Cividina n. 4.
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. Il Consiglio direttivo può istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, uffici e sedi operative.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune, fermo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti, non comporterà variazione dello Statuto.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione “ZampaSuZampa – une Man par Lor ODV” è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

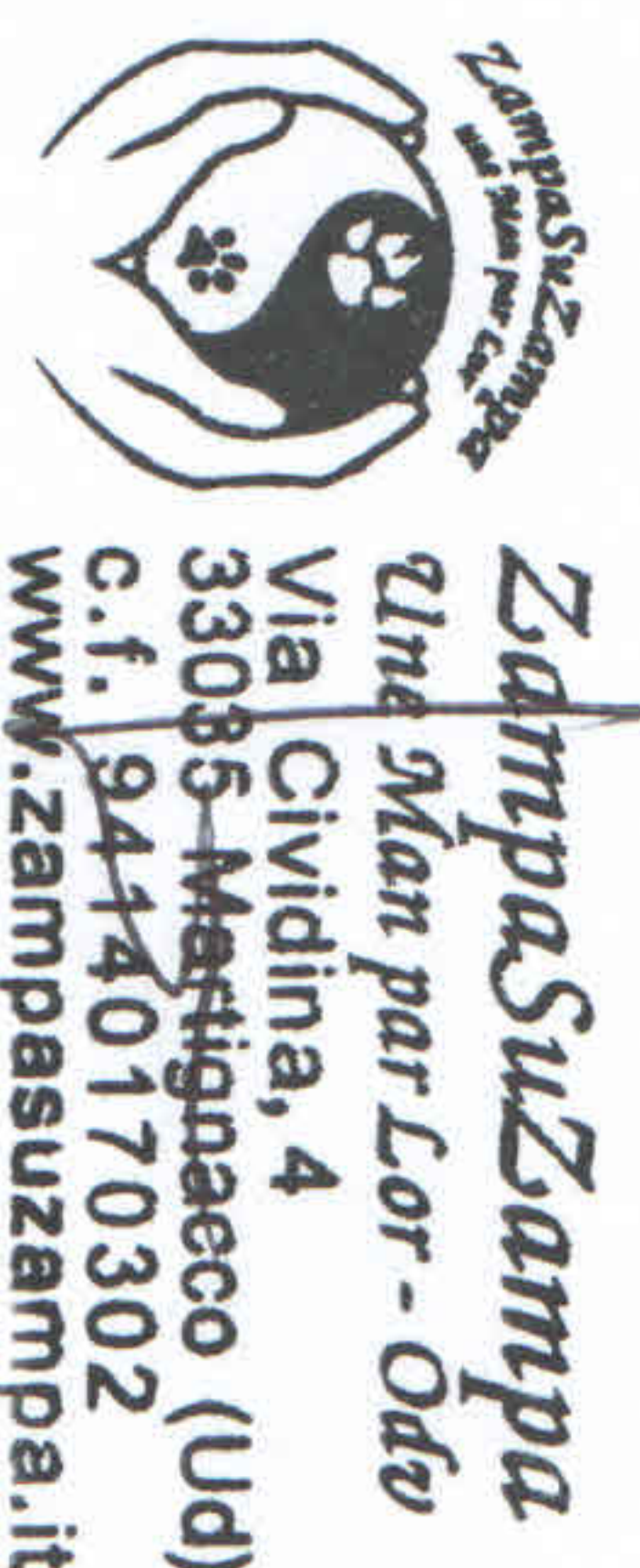
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
2. L'Associazione è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti e opera sul territorio della Repubblica Italiana.
 3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.
 4. L'Associazione si ispira ai principi della Legge n. 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3, nonché alle previsioni del Codice del Terzo Settore, e adempie alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012 e s.m.i.
 5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento od occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività associativa non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Finalità

1. L'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) e) ed i) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Nello specifico, l'Associazione opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, e soprattutto della difesa e affermazione dei diritti degli animali, in particolare di quelli domestici, con lo scopo di promuovere, valorizzare e realizzare, anche in collaborazione con altri Enti e Organizzazioni, nazionali e internazionali, interessati alle medesime problematiche:
 - I. la sinergia uomo-animale, oltre che un rapporto equilibrato e rispettoso tra uomini e animali, in particolare quelli d'affezione, e l'integrazione della coppia nella società, anche sotto il profilo terapeutico, del benessere e della sicurezza sociale;
 - II. la difesa degli animali, quali esseri senzienti, da ogni crudeltà e abuso; il contrasto del randagismo e dell'abbandono degli animali; l'affermazione dei diritti degli animali e la promozione di normative locali e nazionali a tutela degli stessi;
 - III. il recupero, la cura e l'adozione degli animali d'affezione – principalmente, ma non esclusivamente, cani e gatti – randagi, abbandonati o provenienti da situazioni di sfruttamento, disagio e/o maltrattamento, anche in un quadro di igiene e sanità pubblica;
 - IV. una corretta conoscenza delle caratteristiche e delle esigenze degli animali, oltre che dei benefici derivanti da un contatto diretto con un animale domestico;
 - V. la divulgazione di una cultura del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente e degli animali, nella sua più ampia accezione, in un quadro di sensibilizzazione della coscienza civile, anche per rendere concreti i principi del rispetto e della cura degli esseri viventi, con particolare attenzione ai più indifesi;
 - VI. la conoscenza della normativa sulla tutela ambientale e sui diritti degli animali d'affezione.

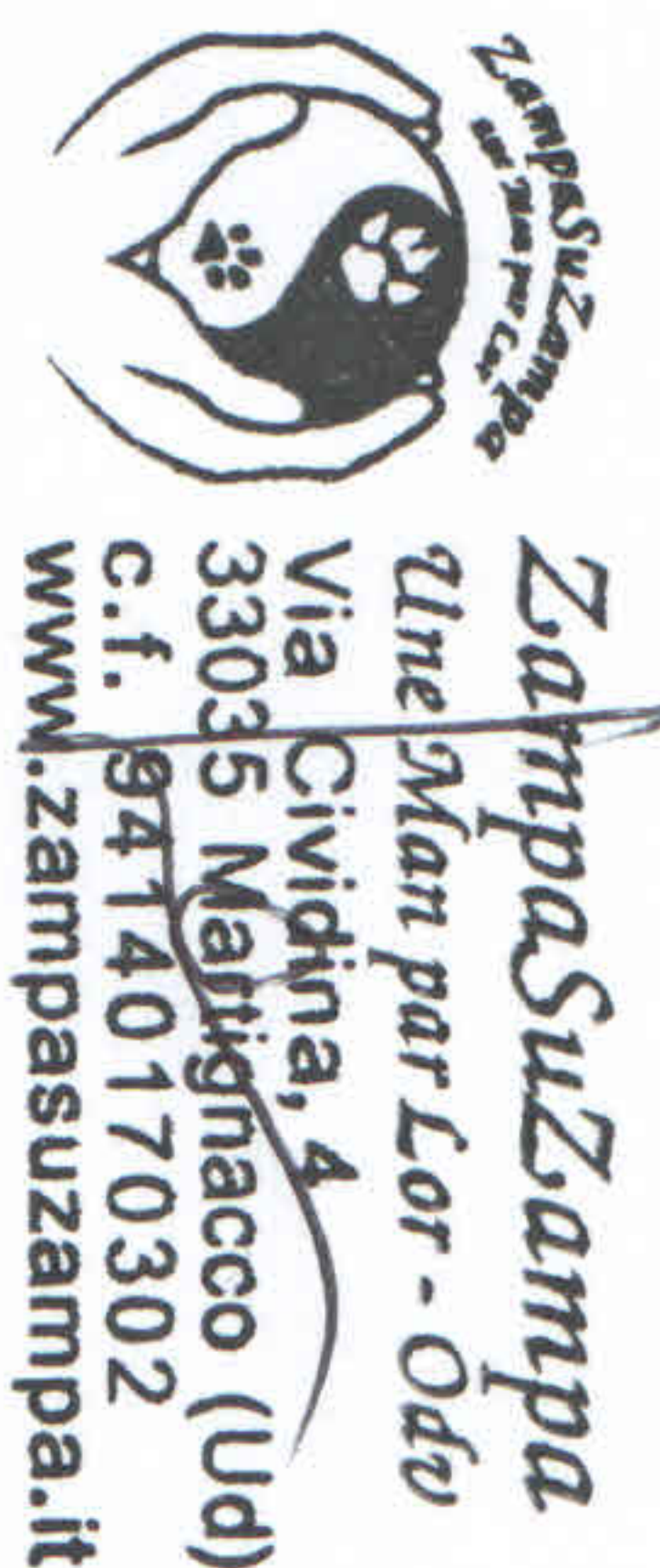
In particolare, per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, che ne condividano le finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. intervenire, con ogni mezzo lecito e in maniera non violenta, per il salvataggio, la liberazione e il recupero di animali in pericolo, maltrattati o sfruttati, nonché contro l'importazione illegale di animali d'affezione;
2. organizzare manifestazioni, raccolte firme e ogni altra azione non violenta per il perseguimento dei propri scopi;
3. realizzare, reperire e gestire, sia direttamente che in convenzione con Enti pubblici o privati, idonee strutture di ricovero anche temporaneo per cani e gatti randagi o



abbandonati in attesa di adozione, fornendo rifugio, custodia, alimentazione e, se necessario, assistenza veterinaria, contribuendo con ciò anche a far fronte a esigenze sanitarie. A tal fine potranno essere realizzati anche stalli casalinghi da parte dei volontari;

4. monitorare l'ecosistema urbano e gestire, anche in convenzione con le Autorità comunali, colonie feline dislocate sul territorio, fornendo ogni assistenza, ivi compresa quella veterinaria, e provvedendo alla sterilizzazione dei gatti randagi, al fine di limitare il fenomeno del randagismo, anche con finalità di igiene e sanità pubblica;
5. promuovere l'adozione, da parte di persone che diano garanzia di buon trattamento, di cani e gatti randagi o abbandonati;
6. fornire assistenza sanitaria, anche di pronto intervento;
7. porre in essere ogni iniziativa o attività ritenuta utile per favorire la sinergia uomo-animale, oltre che per facilitare l'incontro, l'interazione e il corretto rapporto tra le persone e gli animali, in particolar modo animali abbandonati o recuperati da situazioni di disagio. A tal fine l'Associazione potrà, in via puramente esemplificativa: gestire "aree di sgambamento" per cani o altre aree ove gli animali abbiano libero accesso assieme ai propri padroni, così da migliorare la convivenza nelle aree urbane; organizzare corsi rieducativi per favorire l'integrazione sociale dell'animale; intervenire a supporto delle persone in stato di difficoltà, aiutandole nella gestione e nella cura dei propri animali domestici; organizzare iniziative culturali, ludiche e ricreative tese a favorire l'incontro con gli animali, anche presso canili o rifugi per animali, ovvero presso o in collaborazione con scuole di ogni grado e ordine, istituti di ricovero o cura, case di riposo per anziani, istituti per persone diversamente abili, case protette o comunità; fornire supporto e consulenza agli adottandi di cani e gatti, per dotarli delle competenze e degli strumenti necessari per una corretta gestione dell'animale in ogni circostanza della vita urbana e in ogni situazione ambientale;
8. promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione con altri soggetti attività di ricerca e di studio nei vari settori di interesse, nonché convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento, *stage* per diffondere la zooantropologia, la cinofilia, la cultura ambientalista e animalista, la conoscenza delle leggi e dei regolamenti di settore, oltre che per favorire la consapevolezza e la sensibilità sui temi del randagismo, del maltrattamento e dell'abbandono degli animali domestici;
9. istituire sportelli di consulenza sulle esigenze e sulla corretta gestione degli animali domestici, oltre che sui diritti e doveri verso gli animali domestici;
10. informare e sensibilizzare, con i mezzi ritenuti più opportuni, l'opinione pubblica sulle tematiche di interesse dell'Associazione e fornire la propria collaborazione a tutti gli Enti (Pubblica Amministrazione; Istituti scolastici di ogni ordine e grado; ecc.) che intendano promuovere programmi educativi e di formazione sul tema della salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
11. coadiuvare le Autorità competenti nelle profilassi sanitarie animali;
12. svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche a carattere informativo e culturale;
13. promuovere proposte e progetti per la risoluzione delle problematiche concernenti l'abbandono degli animali domestici e il randagismo, nonché coadiuvare le Autorità competenti nell'emanazione ed esecuzione di provvedimenti legislativi per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela degli animali;
14. contribuire alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, dell'ambiente e del patrimonio naturale;
15. svolgere ogni attività di prevenzione o denuncia di ogni forma di attentato all'ambiente naturale e di maltrattamento degli animali, nonché promuovere azioni giudiziali e/o stragiudiziali nell'interesse di "ZampaSuZampa - *une Man par Lor Ody*", o di altri soggetti singoli o collettivi, a tutela delle finalità perseguite dall'Associazione;
16. promuovere e/o organizzare direttamente e/o collaborare con altre associazioni di settore o settori limitrofi per oggetto e scopo sociale, nazionali o straniere, che condividano e perseguano le medesime finalità, in progetti sociali e attività di ricerca



- inerenti alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela degli animali, alla prevenzione e alla lotta al randagismo e all'abbandono degli animali domestici.
2. L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, in particolare di strumenti informatici, stampa, radio e *mass-media*; della collaborazione degli Enti pubblici o di soggetti privati, anche mediante la stipula di apposite convenzioni; della collaborazione di altre associazioni aventi scopi analoghi o connessi; dell'adesione a Organizzazioni, Fondazioni, Enti, nazionali e internazionali, che perseguano scopi analoghi o connessi.
 3. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse e utili a perseguire gli scopi associativi. Potranno essere esercitate attività secondarie e strumentali rispetto a quelle indicate all'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondo i criteri e nei limiti previsti dall'art. 6 del ridetto decreto legislativo.
 4. Per il perseguimento delle finalità associative e senza scopo di lucro, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, l'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – nonché compiere qualsivoglia operazione per il miglior raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Titolo II

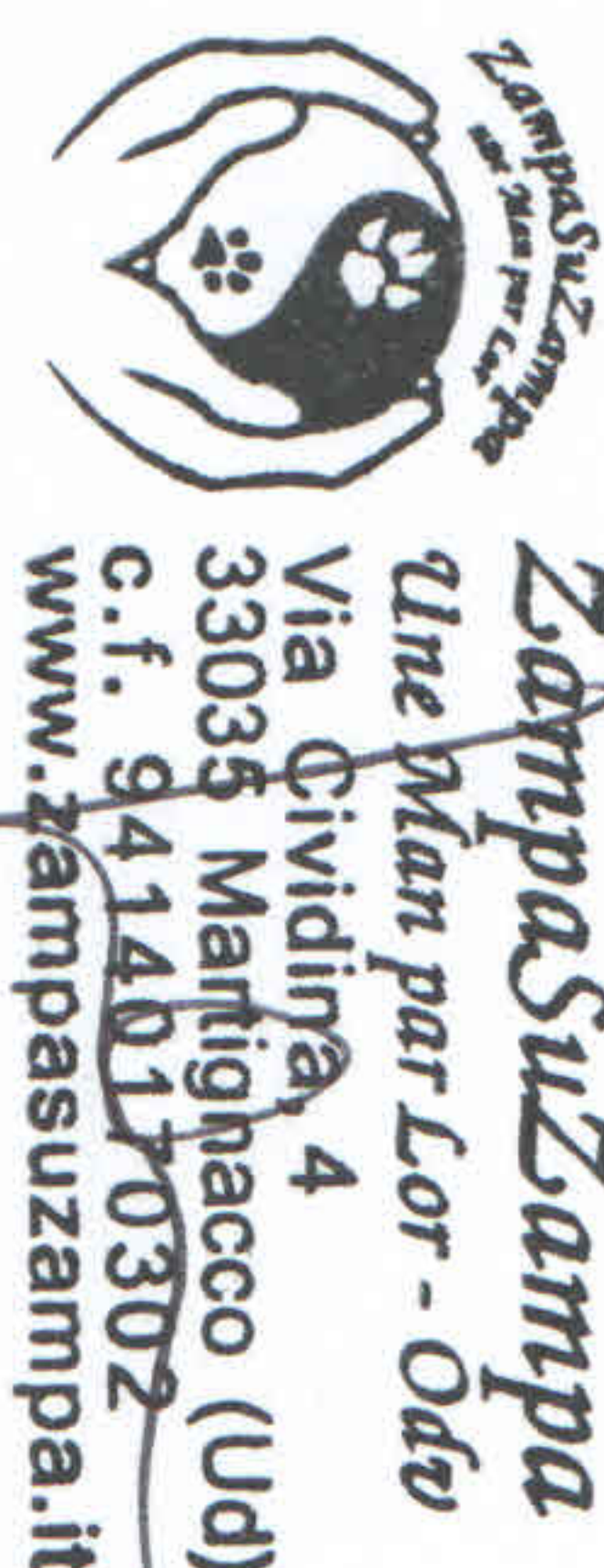
Risorse ed attività economiche

Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – di Istituti di credito, di Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - (d) da eventuali entrate derivanti da raccolta fondi, nonché per servizi prestati con convenzioni e da attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 - (e) rendite patrimoniali;
 - (f) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio;
 - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 *Durata del periodo di contribuzione*

1. Le quote associative annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.



2. Le quote associative dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso di quanto versato.

Art. 7

Distribuzione degli utili e diritti sul patrimonio dell'Associazione

1. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, agli associati, ai lavoratori e collaboratori dell'Associazione, nonché ai componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, potranno essere distribuiti in caso di scioglimento dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento siano impegnati nella realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto o delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) e) ed i) del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i propri associati.
3. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

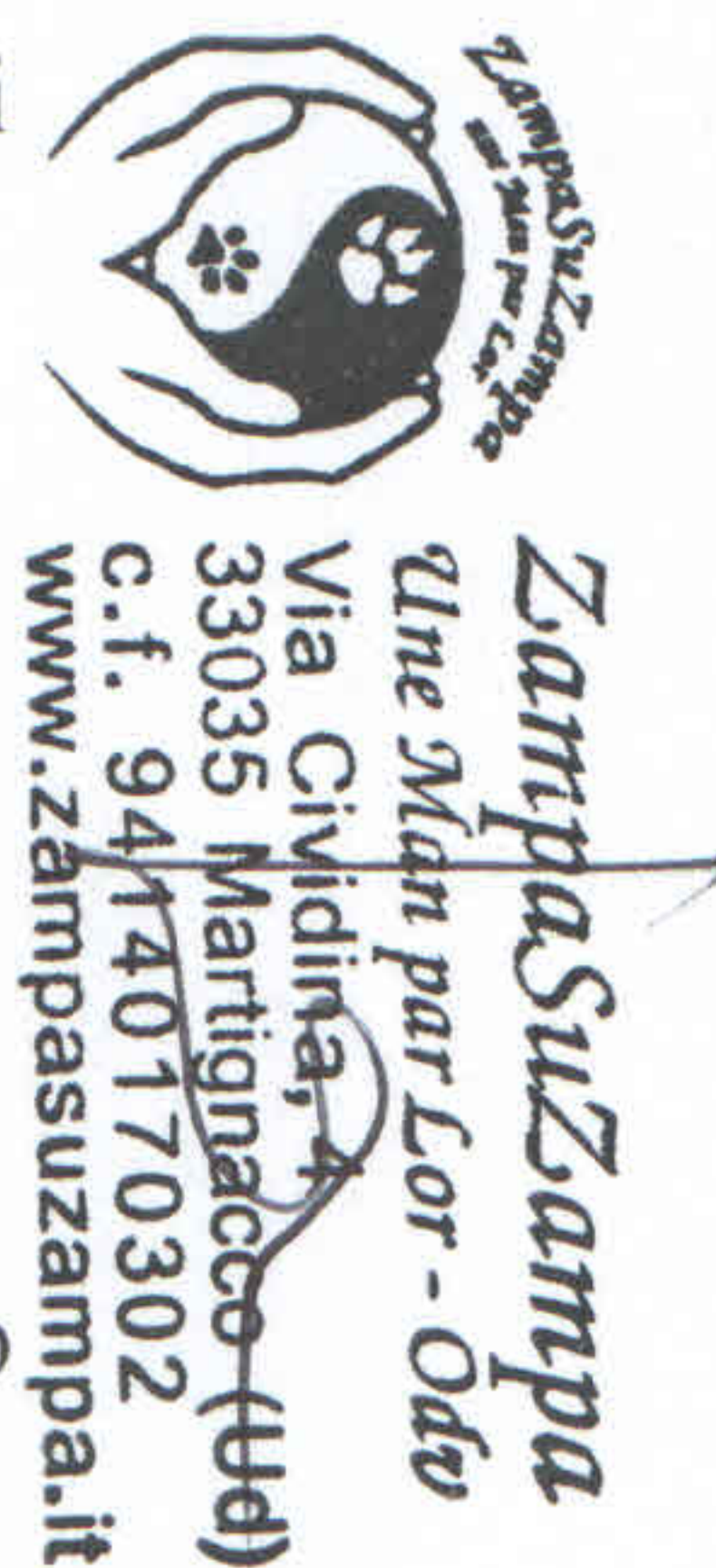
1. L'Associazione "ZampaSuZampa – une Man par Lor ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con tutti i propri beni, dei danni causati dall'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che partecipano alle attività sociali con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente che dovrà contenere: (i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica; (ii) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi. Alla presentazione della domanda di ammissione, il richiedente dovrà corrispondere la quota associativa.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione, entro 60 giorni dal suo ricevimento, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del



predetto termine di 60 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata e annotata nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di diniego dell'ammissione, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio entro 60 giorni e comporta la restituzione della quota associativa nelle more versata.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
7. La qualità di associato è a carattere permanente, non è trasmissibile e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12. Sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di:
 - partecipare alla vita e a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché concorrere alla definizione delle stesse;
 - informazione e controllo sull'operato dell'Associazione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta motivata al Consiglio Direttivo;
 - frequentare i locali dell'Associazione.
3. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli Organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
4. Per gli associati minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal Consiglio Direttivo.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. La qualità di socio comporta il dovere di osservare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, nonché l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione e a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.



Zampasuzampa
Une Man par Lor - Odo
Via Civetta 4
33085 Malignacco (Ud)
c.f. 94140170302
www.zampasuzampa.it

6. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
7. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non è rivalutabile.

Art. 12

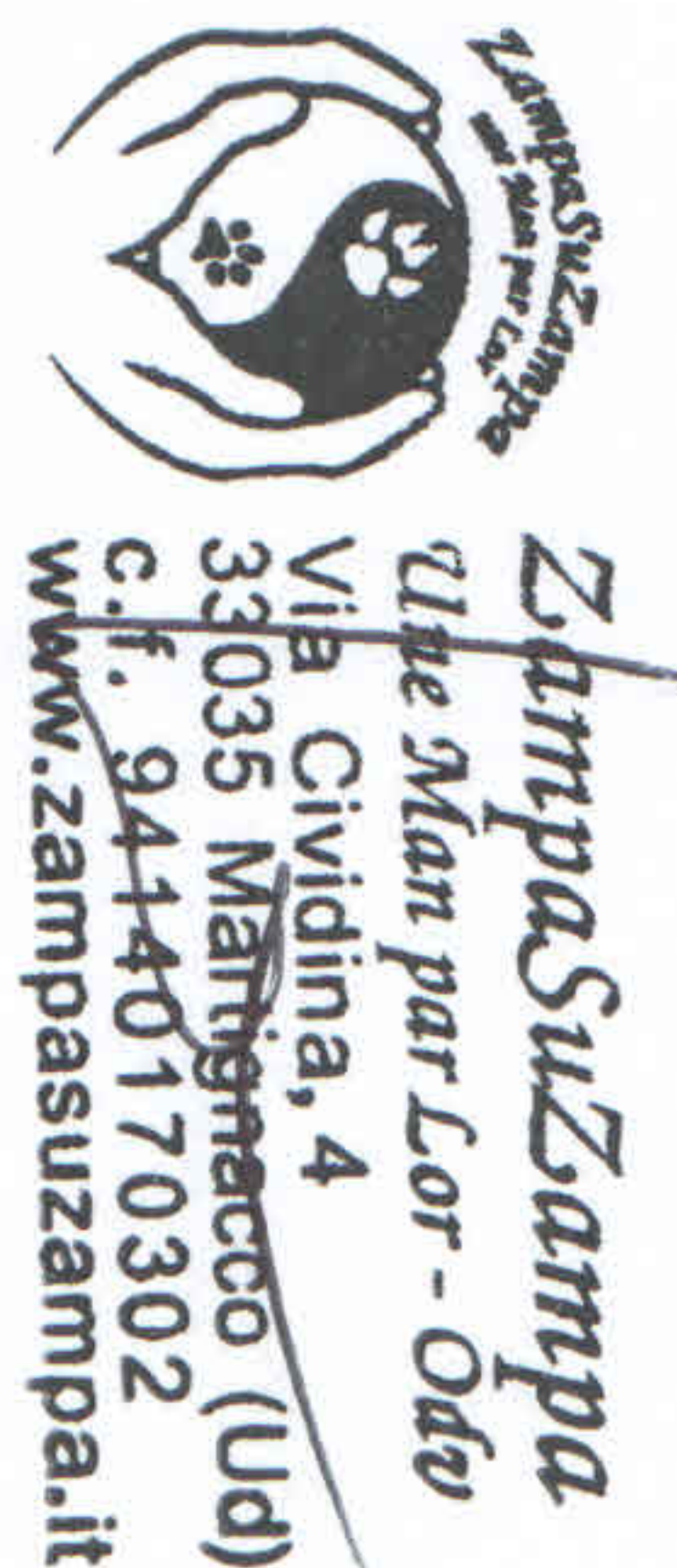
Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà deliberare al riguardo e dare riscontro all'associato. La dichiarazione di recesso ha efficacia dalla delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno costituisce motivo di recesso dell'Associato per comportamento concludente. In questo caso la perdita della qualità di associato è automatica al verificarsi della condizione risolutiva del mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre e non necessita di comunicazioni al diretto interessato. L'associato automaticamente decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
4. L'associato che (i) contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, (ii) che non ottemperi alle disposizioni regolamentari interne o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, (iii) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione, (iv) che arrechi danni materiali o morali all'Associazione, (v) per gravi motivi di incompatibilità o indegnità, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato entro 8 (otto) giorni dal Consiglio direttivo.
5. L'associato escluso potrà presentare all'Assemblea dei soci le proprie controdeduzioni a mezzo lettera raccomandata inviata al Presidente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
6. Il recesso o l'esclusione dall'Associazione non dà diritto alla restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente corrisposte all'Associazione.

Art. 13

Associati volontari

1. Per volontari associati si intendono le persone che, per loro libera scelta, adempiono, per il tramite dell'Associazione, alle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1) l'Assemblea;
 - 2) il Consiglio Direttivo;
 - 3) il Presidente;
 - 4) il Vice-Presidente;
 - 5) l'organo di controllo e l'organo di revisione.
2. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto, ad eccezione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Art. 15

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola secondo il presente Statuto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve partecipare personalmente e ha un voto. In caso di impossibilità a partecipare personalmente l'associato avente diritto può conferire delega scritta ad altro associato maggiorenne. Ciascun associato non può rappresentare per delega più di 2 (due) associati per ciascuna Assemblea.
4. Si applica l'art. 2372, commi 4 e 5, c.c. in quanto compatibili.
5. E' possibile partecipare all'assemblea anche a distanza in audio o video conferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16

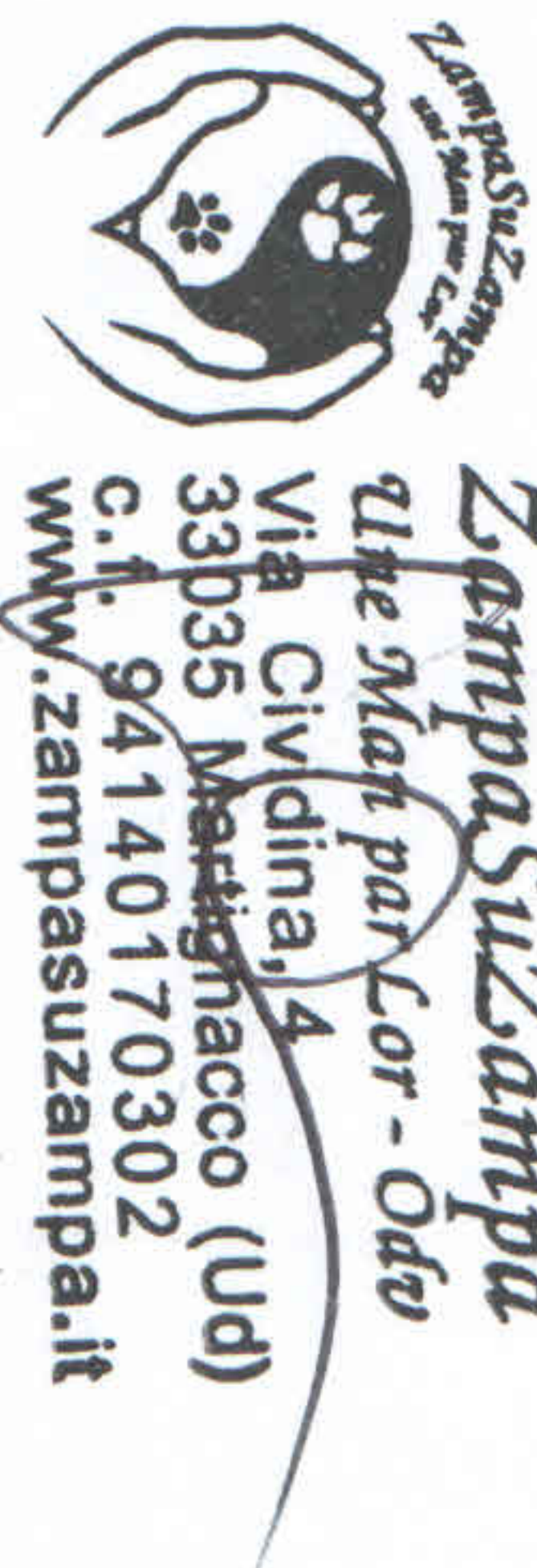
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con comunicazione scritta pubblicata sul sito dell'Associazione e/o inviata a ciascun associato a mezzo lettera, fax, PEC, sms o e-mail, agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominati.

Art. 17

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti anche per delega.



2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la partecipazione, anche per delega, di almeno due terzi degli associati.
3. Per la modifica dello Statuto è necessaria la partecipazione di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, salvo diversa indicazione decisa dalla maggioranza semplice dell'Assemblea. Le votazioni concernenti le persone, l'esclusione degli associati e l'elezione del Consiglio Direttivo saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza di voti dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19

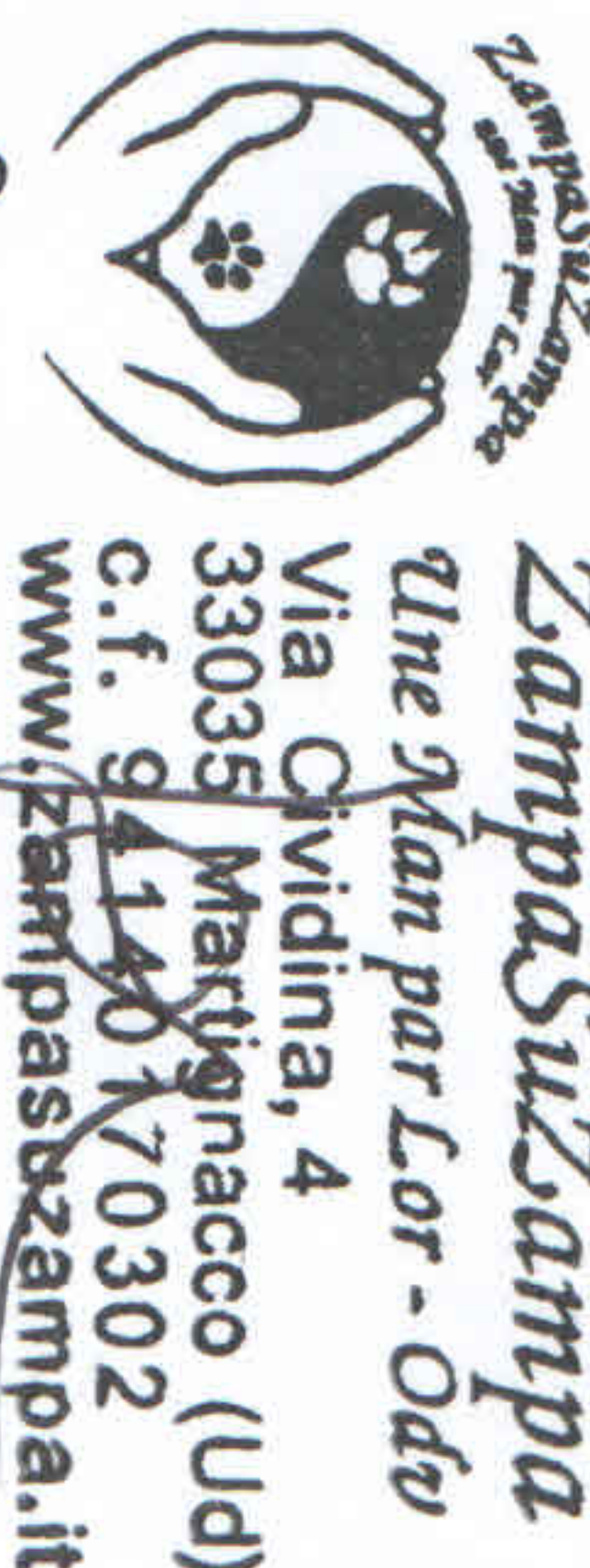
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati previa motivata richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 20

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - in sede ordinaria:
 - a) delineare gli indirizzi generali dell'associazione;
 - b) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi;
 - c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo
 - d) eleggere l'organo di controllo o l'organo di revisione quando obbligatori;
 - e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - in sede straordinaria:
 - a) revocare i componenti degli Organi associativi;
 - b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - d) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - e) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione in un altro Comune;
 - f) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

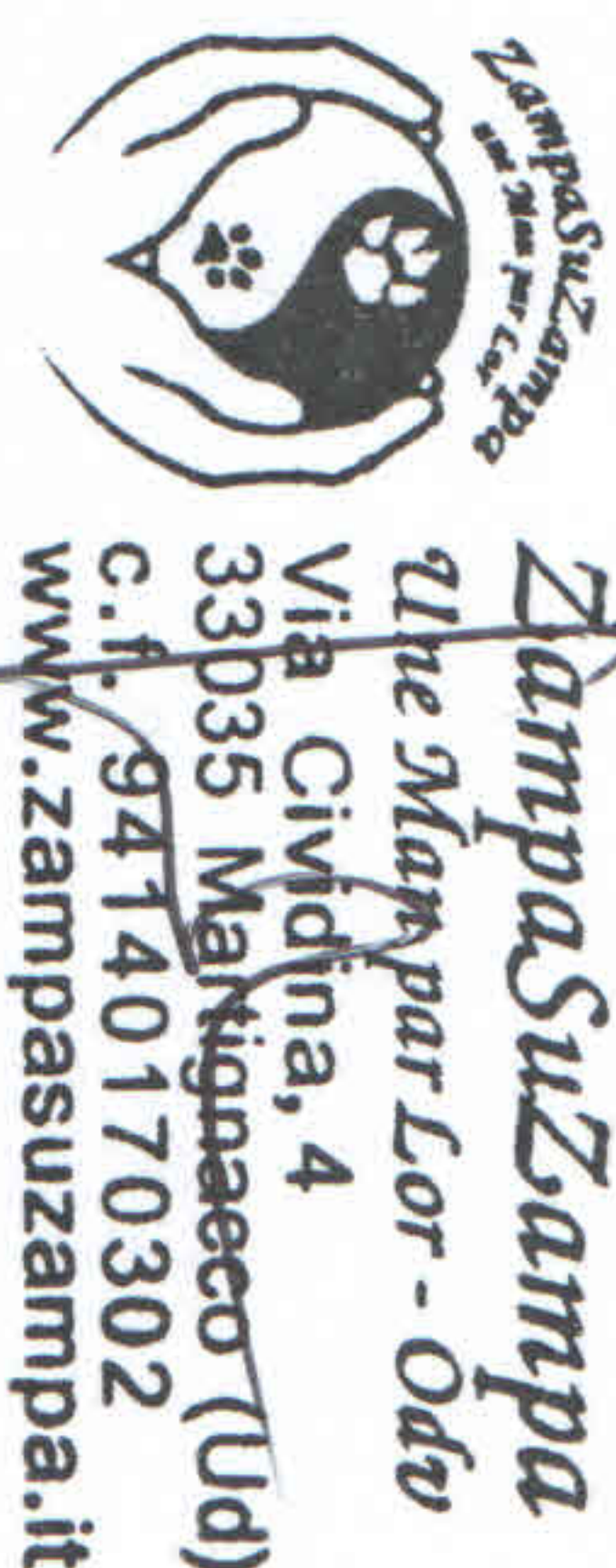


Art. 21

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri compreso tra 3 (tre) a 7 (sette), comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere (quando previsto).

3. I componenti del Consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, con avviso scritto da inviare a mezzo lettera, fax, PEC, sms o e-mail, agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, in ogni caso di almeno 2 (due) giorni, a mezzo sms o comunicazione telefonica.
6. E' consentita la partecipazione anche in audio video conferenza, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega, e in caso di parità della votazione prevarrà il voto del Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.
10. Il consigliere assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive decade automaticamente dalla carica.
11. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea. I nuovi membri rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
12. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venisse meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto e i membri rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea perché provveda all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Sino alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo i soli affari urgenti e la gestione amministrativa ordinaria saranno svolti dal Consiglio Direttivo decaduto.
13. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

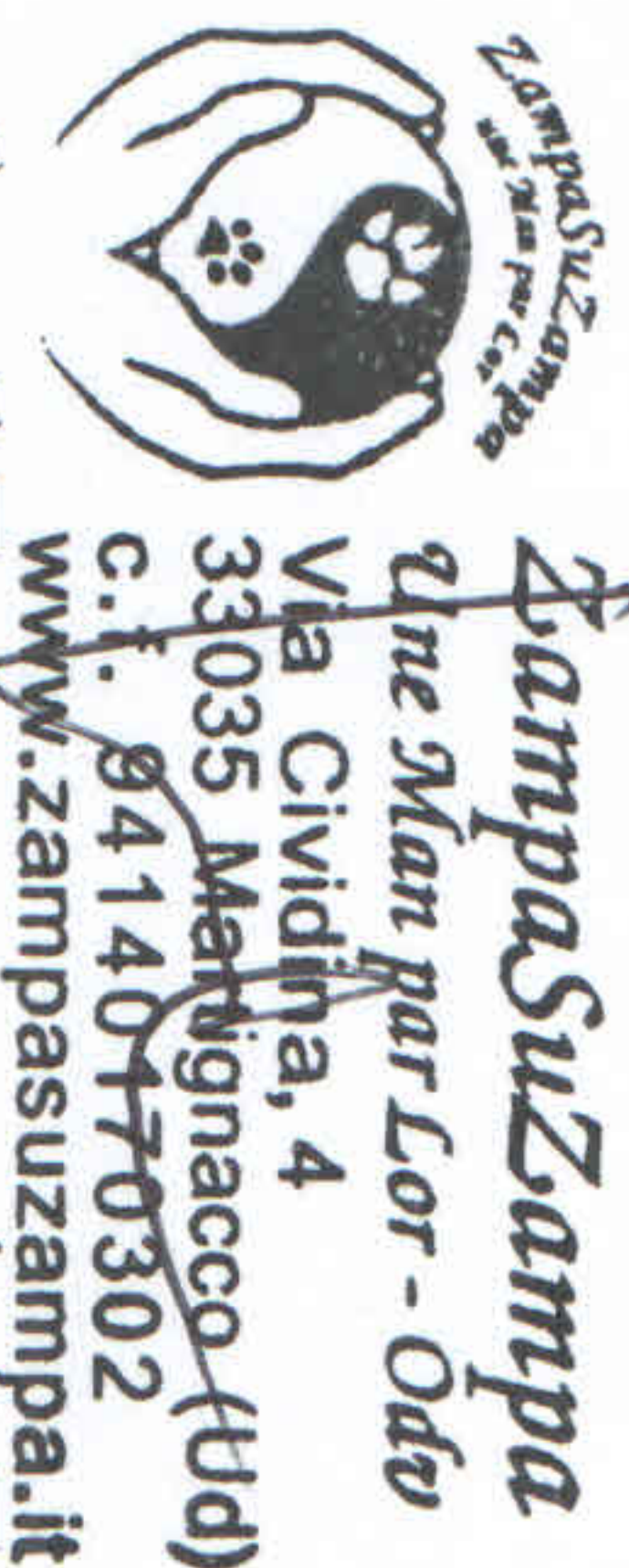


Art. 22

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I consiglieri sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea, per gravi motivi, con adeguata motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno o quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, ad eccezione di quelle che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;

- ◆ predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ predispone l'eventuale Regolamento interno relativo alla gestione dell'Associazione;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ◆ fissa la quota associativa annuale e i limiti di rimborso delle spese;
 - ◆ amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - ◆ sottopone all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - ◆ nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere (quando previsto);
 - ◆ delibera in ordine all'acquisizione della personalità giuridica dell'associazione;
 - ◆ può costituire commissioni o gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività sociali;
 - ◆ stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività associativa;
 - ◆ cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.



Art. 23 *Il Presidente*

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio; compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
6. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, esse sono assunte dal Vice-Presidente.
7. In caso di dimissioni volontarie o di revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 *Il Vice-Presidente*

1. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il Vice-Presidente è rieleggibile.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esecuzione delle proprie funzioni. Svolge inoltre i compiti che gli siano espressamente delegati.
3. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 25

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il Segretario è rieleggibile, coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e del registro dei volontari;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo appositamente incaricato (Tesoriere).

Art. 26

Organo di controllo e organo di revisione

1. Solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 l'assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.
2. Solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti, iscritto nell'apposito Registro.

Titolo V

Il bilancio e Libri sociali

Art. 27

Bilancio consuntivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli associati.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 28

Libri associativi

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri associativi:
 - *libro degli associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - *registro dei volontari* che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo*, tenuto a cura di quest'ultimo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'Associazione, previa richiesta motivata e autorizzazione da parte del Consiglio direttivo.



Zampasuzampa
une Man par Lor - Odu
Via Cividina, 4
33035 Martignacco (Ud)
C.f. 94140170302
www.zampasuzampa.it

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 29
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

Art. 30
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e gli associati, nonché tra gli associati medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio (Tribunale di Udine). L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 31
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 32
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dal codice civile, dalle norme di legge, dai regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



ZampaSuZampa
Una Man per Lor - Odv
Via Cividina, 4
33035 Martignacco (Ud)
c.f. 94140170302
www.zampasuzampa.it